



Il Ministro della Difesa

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, e, in particolare: l'articolo 10, nella parte in cui stabilisce che il Ministro della difesa è il massimo organo gerarchico; l'articolo 16 che disciplina l'organizzazione del Ministero della difesa; l'articolo 26 che attribuisce al Capo di stato maggiore della difesa la responsabilità di predisporre, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze nonché di definire i conseguenti programmi tecnico-finanziari; l'articolo 41, comma 1, lettera b) che prevede che il Direttore nazionale degli armamenti è responsabile delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 7;
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e, in particolare, l'articolo 4, comma 3, secondo cui, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi, e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, recante il regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente il codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;



- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- VISTO il decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
- VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Ministero della Difesa, approvato in data 31 marzo 2023;
- VISTO l'Atto di indirizzo per l'avvio del ciclo integrato della programmazione dello stato di previsione della spesa e della performance e di formazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e la programmazione pluriennale 2025-2026, approvato in data 31 marzo 2023, di seguito Atto di indirizzo;
- VISTA la direttiva generale per il *procurement* militare del Capo di Stato maggiore della difesa e del Segretario generale della difesa e Direttore nazionale armamenti, in data 21 dicembre 2023;
- CONSIDERATO che la citata direttiva generale per il *procurement* militare, coerentemente con le priorità indicate dal Ministro della difesa nell'Atto di indirizzo di valorizzare specificità, sensibilità e peculiari funzioni dello stesso *procurement* militare, di poter disporre di uno strumento militare all'avanguardia e di un'industria nazionale competitiva nel più ampio contesto delineato dal nuovo Codice dei Contratti e dalle prospettive di riforma connesse con l'implementazione della Bussola Strategica e della regolamentazione europea sugli appalti congiunti, ha l'obiettivo di tutelare l'autonomia strategica delle Forze armate accrescendo l'efficacia degli investimenti attraverso un'azione di chiarimento in sede applicativa della cornice normativa di disciplina degli appalti nel settore del *procurement* militare, nonché di efficientamento delle procedure di acquisizione, anche attraverso la standardizzazione dei processi;

DECRETA

1. È approvata la direttiva generale per il *procurement* militare del Capo di Stato maggiore della difesa e del Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, in data 21 dicembre 2023.
2. La direttiva generale per il *procurement* militare, che ha funzione di indirizzo generale per tutte le articolazioni del Ministero della difesa e per i Reparti e le Divisioni delle Forze armate, si applica agli organi programmatori, alle stazioni appaltanti e agli enti responsabili dell'esecuzione contrattuale del medesimo Ministero.

Roma, 16 GEN 2024

IL MINISTRO

Difesa
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 02 FEB 2024
Reg. n. Fog. n. 408

IL CONSIGLIERE



MINISTERO DELLA DIFESA

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente “Direttiva Generale per il *Procurement* Militare”, edizione 2023

Roma, 21 DIC 2023

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Amm. Giuseppe CAVO DRAGONE



IL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
Gen. C.A. Luciano PORTOLANO





MINISTERO DELLA DIFESA



**DIRETTIVA GENERALE
PER IL
PROCUREMENT MILITARE**

Edizione 2023

INDICE

1. Premessa

2. Sviluppo del processo di acquisizione

- a. Avvio del processo
- b. Determina a contrarre e rapporti tra Organi Programmatori e Stazioni Appaltanti
- c. Meccanismi di controllo e di monitoraggio dello stato di attuazione delle procedure negoziali in relazione ai contenuti dei relativi cronoprogrammi

3. Quadro generale di riferimento

4. I contratti pubblici nel settore Difesa e Sicurezza

5. La procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando

- a. Pubblicità
- b. Consegne complementari

6. Particolari clausole contrattuali

- a. Opzioni contrattuali
- b. Clausole per esigenze non programmate
- c. Atti aggiuntivi – modifiche/varianti contrattuali
- d. Accordi Quadro

7. Esclusioni previste dal D.Lgs. n. 208/2011

- a. Contratti relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico destinati a fini specificatamente militari e tributari di classifiche di segretezza
- b. Accordi Government to Government (GOV to GOV)
- c. Programma Foreign Military Sales (FMS)
- d. Acquisizioni tramite Agenzie/Organizzazioni internazionali e accordi internazionali

8. Conclusioni

Elenco direttive di riferimento dell'area T/O e dell'area T/A

PAGINA NON SCRITTA

1. Premessa

Il quadro normativo e regolamentare delineatosi con l'introduzione dei provvedimenti inerenti alla riforma del Bilancio dello Stato¹, ha imposto un ineludibile e profondo ripensamento dei processi e delle strutture organizzative preposte ai settori finanziari e amministrativi, soprattutto nel settore altamente strategico del c.d. *procurement* militare.

Con il termine *procurement* militare (o *procurement* per la Difesa) si intendono le procedure di approvvigionamento per la gestione dei programmi militari poste in essere dal Ministero della Difesa attraverso le proprie competenti articolazioni e gli enti preposti. Ci si riferisce alle modalità di approvvigionamento di beni e servizi militari per l'adeguamento capacitivo delle Forze Armate (FF.AA.) all'assolvimento della missione assegnata.

Le peculiarità proprie del settore della Difesa si riflettono inevitabilmente anche sulle attività di *procurement*, finalizzate ad acquisizioni essenziali alle FF.AA. per operare e assolvere i compiti assegnati. La "domanda militare" si presenta dunque in molteplici settori, assumendo caratteristiche diverse a seconda del bene o servizio cui è rivolta.

La presente Direttiva ha la finalità di trattare e approfondire il *procurement* dei prodotti cosiddetti "specificatamente militari" che sono concepiti, sin dalle fasi progettuali per la tecnologia utilizzata e l'impiego pianificato, con lo scopo di preservare l'operatività dello Strumento Militare (*military by design*), non trovando, pertanto, utile impiego nel settore civile.

2. Sviluppo del processo di acquisizione

a) Avvio del processo

L'attività di spesa della Difesa, finalizzata a soddisfare le esigenze capacitive/operative determinate dalle FF.AA., trova avvio in seno all'Organo Programmatore² (OP).

La definizione dell'esigenza operativa da soddisfare, una volta approvata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa (SMD), consente la redazione del requisito operativo da parte dello SMD ovvero delle FF.AA. e la successiva stesura del capitolato tecnico nonché la scelta della appropriata *procurement strategy* per l'acquisizione da parte delle stazioni appaltanti (SA).

Nello specifico, il processo acquisitivo è, quindi, articolato in due fasi consequenziali:

- la prima, relativa alla definizione dell'esigenza operativa da soddisfare, di competenza dell'Area tecnico-operativa (SMD e FF.AA.) e all'attribuzione del mandato alla competente stazione appaltante;
- la seconda, tecnico-amministrativa, attinente alla fase di affidamento e all'esecuzione contrattuale, di competenza delle stazioni appaltanti del SGD/DNA ovvero di F.A..

¹ I decreti legislativi n. 29 e n. 116 del 2018 hanno ultimato l'esercizio della delega prevista dagli articoli 40 e 42 della legge n.196/2009, recando integrazioni e correzioni ai precedenti decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016.

² Organo Programmatore: autorità responsabile delle complessive proposte di programmazione e dell'impiego delle risorse per il conseguimento degli obiettivi operativi assegnati.

Ai fini della disciplina giuridica in materia di appalti pubblici, la prima fase di pianificazione, di definizione dell'esigenza operativa, ha natura extra-procedimentale e si configura come attività interna all'Amministrazione della Difesa; mentre la fase successiva, a partire dal primo atto della procedura, vale a dire dalla determina a contrarre, si inquadra nell'ambito della normativa in materia di appalti.

Al riguardo, tenuto conto della necessità di armonizzare l'attività tecnico-amministrativa con quella finanziaria, è essenziale al contempo valutare, in sede di attribuzione del mandato, l'effettivo impatto dell'esecuzione contrattuale con l'esitazione di cassa, consentendo eventualmente all'OP di riallineare la programmazione.

b) Determina a contrarre e rapporti tra organi programmatori e stazioni appaltanti

L'ordinamento della Difesa, contemplando la separazione di funzioni tra Area tecnico-operativa (Area T/O) e Area tecnico-amministrativa (Area T/A), attesta in capo agli OO.PP. di SMD e F.A. (Area T/O) la competenza in materia di pianificazione, in quanto titolari della individuazione delle relative esigenze operative, mentre prevede che il RUP/Responsabile per la fase di programmazione e la Stazione appaltante, competente allo svolgimento della procedura di affidamento possano promanare astrattamente da entrambe le Aree (Area T/O e Area T/A).

In relazione alla programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi, il Capo di SMD approva annualmente la pianificazione relativa alle esigenze di approvvigionamento di beni e servizi, e successivamente gli OO.PP. individuano, per ciascuna esigenza funzionale, l'oggetto, l'importo presunto, il cronoprogramma e la forma di finanziamento.

In particolare, attraverso il mandato alla Stazione appaltante, l'OP:

- individua la natura civile ovvero militare di forniture, lavori e servizi (*rectius* lavori e servizi direttamente correlati al materiale militare o per fini specificatamente militari), fornendo alla Stazione appaltante le indicazioni funzionali all'inquadramento dello specifico contratto nell'ambito del *procurement* civile ovvero di quello militare;
- identifica, ove necessario, la necessità di ricorrere alla secretazione delle procedure ovvero di invocare l'applicazione dell'art. 346 T.F.U.E.;
- definisce la programmazione finanziaria dell'impresa.

La Stazione appaltante avvia la relativa procedura di affidamento tenuto conto dei contenuti del mandato. Nella determina a contrarre individua l'oggetto del contratto, le clausole essenziali, il valore stimato dell'appalto, il criterio di aggiudicazione, le modalità di selezione del contraente; la motivazione dovrà essere particolarmente esaustiva/completa nel caso di infungibilità del bene e unicità dell'operatore.

Nel caso in cui, nelle more della definizione della procedura negoziale, l'OP modifichi l'esigenza operativa iniziale, verrà emesso un mandato integrativo/modificativo/sostitutivo del precedente.

La Stazione appaltante avvierà ogni azione necessaria per adeguare la procedura negoziale alle mutate esigenze, ferma restando la necessità che l'assunzione della nuova determina a contrarre dovrà essere supportata da adeguata motivazione.

La determina a contrarre indica il puntuale importo delle risorse anche in relazione all'esercizio finanziario di riferimento. Qualora si palesi la necessità di variare uno o più elementi contenuti nella determina a contrarre, la stessa dovrà essere integrata/modificata/sostituita in aderenza alle variazioni intervenute.

Tenuto conto della sequenza procedimentale sopra descritta, le Stazioni appaltanti sono chiamate a osservare la massima coerenza tra le diverse fasi procedurali e i relativi documenti/atti amministrativi; attraverso la determina a contrarre, di propria esclusiva competenza, assumono la responsabilità della legittimità del procedimento, anche con riguardo alle conseguenze del recepimento delle indicazioni degli OO.PP.

Si richiama il puntuale rispetto dell'art. 78 del nuovo codice (ex art 67 d.Lgs 50/2016), al fine di garantire il principio di parità di trattamento e di concorrenza, qualora un operatore economico partecipi alla fase di preparazione della procedura di aggiudicazione.

La stazione appaltante deve adottare misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso, comunicando agli altri candidati e offerenti le informazioni pertinenti scambiate nel corso delle consultazioni preliminari, nonché fissando termini adeguati per la ricezione delle offerte. Se neanche tali misure siano sufficienti a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, la stazione appaltante invita il candidato o l'offerente interessato a fornire, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, ogni elemento idoneo a provare che la sua partecipazione alla preparazione e alla scelta della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non ritiene adeguate le giustificazioni fornite, il candidato o l'offerente interessato deve essere escluso dalla procedura.

c) Meccanismi di controllo e di monitoraggio dello stato di attuazione delle procedure negoziali in relazione ai contenuti dei relativi cronoprogrammi

Gli OO.PP. avranno cura di verificare, durante tutta la fase esecutiva, che la singola procedura negoziale proceda nel rispetto del Piano finanziario e delle tempistiche fissate nel relativo cronoprogramma.

A tal fine, le Stazioni appaltanti assicurano un costante flusso informativo³ verso gli OO.PP., per consentire a questi ultimi di rilevare tempestivamente eventuali scostamenti nei casi di ritardo nell'esecuzione contrattuale e di promuovere, ove richiesto, le necessarie rimodulazioni programmatico-finanziarie e amministrative per ottimizzare l'impiego delle relative risorse finanziarie e scongiurare la formazione dei residui di bilancio⁴.

³ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, un possibile set minimo di dati chiave potrebbe essere rappresentato da: data di avvio della procedura, scelta del contraente, data e importo di aggiudicazione, data di sottoscrizione del contratto, codice unico di progetto e codice identificativo di gara, quadro economico (anticipazioni, pagamenti, fidejussioni, ecc.), avanzamento delle fasi procedurali, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione della prestazione, emissione del certificato di collaudo provvisorio/verifica di conformità e relativa approvazione.

⁴ In un contesto, come quello proprio del bilancio potenziato di cassa, ove le risorse vengono assegnate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in funzione delle effettive esitazioni di cassa, la sincronizzazione della fase di programmazione con le discendenti attività negoziali potrebbe dar luogo - ben al di là degli scostamenti legati alle fisiologiche dinamiche di esecuzione contrattuale - al trascinarsi di un cospicuo volume di risorse in conto residui, con conseguente paritetico depauperamento delle disponibilità di cassa per il successivo E.F..

La periodicità dell'invio del predetto flusso informativo dovrà essere definita dall'OP tenendo conto del valore contrattuale, della complessità e della durata della procedura negoziale.

Per lo scambio del flusso informativo potrà essere utilizzata la piattaforma informatica dedicata al controllo di gestione che, opportunamente implementata e condivisa tra Stazioni appaltanti e OP consentirà il monitoraggio e il controllo dei dati relativi alle procedure di affidamento e all'esecuzione del contratto. La piattaforma dovrà, inoltre, essere in grado di garantire l'autenticità, l'affidabilità e la sicurezza dei dati inseriti.

Infine, le più rilevanti esigenze di approvvigionamento approvate annualmente dal Capo di SMD (individuate per valenza strategica del bene/servizio da approvvigionare, ovvero per importo pari o superiore a 1M€) sono "mappate" nell'ambito della programmazione strategica del Dicastero (Priorità Politica 2 "Ammodernamento dello Strumento"), a livello di Programma Operativo (*attestato alla competente DT/Stazione appaltante*), collegato a un sovraordinato Obiettivo Operativo riconducibile all'OP responsabile per l'impiego operativo dei fondi. Lo stato di avanzamento del Programma Operativo potrà inoltre essere consultato dai Vertici del Dicastero, dalla propria postazione di lavoro, per mezzo di un "cruscotto direzionale" intuitivo e funzionale.

3. Quadro generale di riferimento

In premessa si richiama, in via generale, la normativa vigente di derivazione comunitaria⁵ prevista dal d.lgs. n. 50 del 2016 (c.d. "Codice dei Contratti pubblici" – cd *procurement* civile), ora d.Lgs. n. 36 del 2023, informata ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, che l'Amministrazione della difesa applica, salve le specificità organizzative e funzionali del comparto.

Gli appalti nel settore della difesa e sicurezza sono disciplinati dalla normativa speciale di cui al d.lgs. n. 208 del 2011, fermo restando che l'art. 3, comma 2, dello stesso prevede che, per quanto non espressamente previsto dalla normativa speciale, si applicano, ove compatibili o non derogate, le norme del Codice dei contratti pubblici.

4. I contratti pubblici nel settore Difesa e Sicurezza

Gli appalti nei settori della difesa e sicurezza sono oggetto, a livello comunitario, di una disciplina *ad hoc* (Direttiva 2009/81/CE), che configura un corpo normativo concettualmente distinto rispetto al sistema della contrattualistica pubblica generale (citato *procurement* civile) con la finalità di delineare un quadro legislativo adeguato alle specificità degli acquisti nel settore in argomento⁶.

Come accennato, detta Direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il citato d.lgs. n. 208 del 2011 che, distinto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce il quadro normativo applicabile agli affidamenti militari in linea con l'orientamento comunitario volto al riconoscimento della specialità del settore. Inoltre, la disciplina esecutiva e attuativa è stata demandata ad un dedicato regolamento, il DPR n. 49/2013.

⁵ Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

⁶ Esempio: la generalizzata applicazione delle procedure ristrette in ambito *procurement* militare (che non contempla le procedure aperte del *procurement* civile), gli specifici requisiti di aggiudicazione, quali sicurezza delle informazioni e sicurezza degli approvvigionamenti sono alcuni dei principi della direttiva 2009/81 che vanno nella direzione sopra descritta.

In relazione a quanto precede, al fine di assicurare la piena aderenza dell'operato delle Stazioni appaltanti dell'A.D. al quadro normativo di riferimento, di seguito sono trattate le specificità del settore militare.

In particolare, con riferimento alle procedure di scelta degli operatori economici nell'ambito del *procurement* militare sono individuate, dall'art. 16 del d.lgs. n. 208 del 2011, le seguenti: procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione del bando ovvero, in casi particolari, il dialogo competitivo l'accordo quadro nonché la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

La procedura di scelta del contraente, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 208 del 2011, rappresentando una deroga al principio generale della concorrenza, richiede l'accertamento rigoroso dei presupposti individuati dal legislatore, di cui occorre dar conto in sede di motivazione nel primo atto della procedura di affidamento (determina a contrarre).

5. La procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando⁷

In ordine all'ipotesi di unicità dell'operatore economico, derivante da ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, si evidenzia la necessità di dare conto, nella determina a contrarre e nei successivi atti, delle ragioni a supporto della scelta operata dall'Amministrazione, in considerazione della previsione normativa e dei chiarimenti forniti dall'ANAC – in particolare nelle Linee guida n. 8 *“Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”* – secondo cui l'esclusione del ricorso alla procedura competitiva può essere giustificata solo attraverso l'infungibilità del bene o servizio, intesa come idoneità di un unico bene o servizio a soddisfare uno specifico bisogno. In particolare, in ipotesi di forniture e servizi ritenuti infungibili, ai fini del legittimo ricorso all'affidamento a un determinato operatore economico, occorre che sia comprovato che non ne esistano altri che possano offrire lo stesso prodotto o soluzioni alternative che rispondano all'esigenza, non essendo sufficiente invocare ragioni di natura tecnica o afferenti la tutela di diritti di proprietà intellettuale. Sul punto, si richiama l'orientamento della Corte dei conti, secondo il quale *“le deroghe al principio della gara, in base alla disciplina dell'Unione europea e nazionale, sono ammesse nei soli casi in cui il confronto concorrenziale non sarebbe utile, non potendo produrre un risultato diverso, come avviene nel caso dell'unicità del prestatore”*.

In particolare, anche nei casi di diritti di esclusiva (cd. privata industriale), l'infungibilità è condizione necessaria ma non sufficiente per procedere all'affidamento ad un operatore determinato, dovendo in tal caso, l'Amministrazione effettuare un'accurata verifica dell'esistenza, sul mercato, di un prodotto avente caratteristiche analoghe che possa soddisfare la stessa esigenza a migliori condizioni economiche.

a) Pubblicità

In tale contesto, riveste fondamentale rilievo il rispetto delle norme⁸ e dei principi in tema di pubblicità. La pubblicità costituisce, infatti, strumento idoneo sia a verificare le

⁷ Art. 18, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 208 del 2011.

⁸ Cfr. in particolare artt. 3 e 21-23 del D.lgs. n. 208 del 2011.

condizioni di mercato da parte della Stazione appaltante, sia a garantire la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione della difesa.

Al riguardo, si segnala l'applicazione delle citate linee guida ANAC n. 8. Con riferimento alle forme di pubblicità necessarie per portare a conoscenza degli operatori economici l'indagine di mercato prodromica alla fase di negoziazione, si richiama quanto precisato dall'ANAC nelle Linee guida n. 4 "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", in ordine alla necessità di assicurare "... l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità ...", ricorrendo, ove necessario, a forme di pubblicità diverse dalla pubblicazione di un avviso sul profilo del committente.

In conclusione, in relazione all'affidamento di contratti nei settori della difesa e della sicurezza, disciplinato dalla normativa speciale di cui al d.lgs. n. 208 del 2011, resta ferma la necessità che gli approvvigionamenti effettuati a norma dell'art.18 del citato decreto siano legittimati dall'esistenza dei presupposti giuridici circa l'effettiva infungibilità del prodotto individuato, dall'esperimento di consultazioni di mercato e da adeguata motivazione, coerentemente con la specificità sulle condizioni del mercato di riferimento e sulle caratteristiche tecniche dei relativi approvvigionamenti.

b) Consegne complementari⁹

In relazione alle ipotesi di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate all'ampliamento di forniture o impianti esistenti si richiama la puntuale applicazione della normativa secondo cui la deroga all'avvio di una gara, eccezione da interpretarsi restrittivamente, richiede che il cambiamento del fornitore comporti anche un cambio del bene/prodotto con conseguenti difficoltà tecniche "sproporzionate" in sede di impiego o manutenzione. Tali presupposti, in particolare la grave sproporzione, devono emergere nella motivazione della determina a contrarre e del decreto approvativo del contratto, non essendo sufficiente il generico riferimento alla complementarietà della fornitura in relazione a un precedente contratto.

In relazione a quanto precede, assumono rilevanza le valutazioni di competenza degli OO.PP. concernenti l'individuazione delle esigenze operative e la definizione dei requisiti operativi preliminari indispensabili per il soddisfacimento delle capacità militari, ai fini della determinazione della *procurement strategy* dell'area tecnico-amministrativa, ferme restando competenze e responsabilità delle stazioni appaltanti (cfr. sopra, para 2, lett. b, ultimo capoverso).

6. Particolari clausole contrattuali

Si premette che i contratti dell'A.D., nonché i relativi atti di approvazione, le richieste di offerte/bandi e le proposte delle ditte, sono redatti in lingua italiana e sono disciplinati dalla normativa nazionale, salvo i casi in cui norme di legge ovvero accordi internazionali e/o governativi espressamente consentano all'A.D. di provvedere diversamente.

⁹ Art. 18, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 208/2011.

Nei casi in cui è consentita all'A.D. la redazione dei contratti in lingua straniera, resta fermo che, laddove gli stessi debbano essere trasmessi agli organi di controllo (Corte dei conti e Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa), dovranno essere accompagnati dalla relativa traduzione asseverata.

Si indicano di seguito clausole finalizzate al soddisfacimento di peculiari esigenze funzionali dell'Amministrazione, alle quali deve essere rivolta particolare attenzione.

a) Opzioni contrattuali

Si premette che la "prestazione-base" del contratto concluso dalla Stazione appaltante deve essere completa, ossia idonea a garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'A.D..

Pertanto, in merito all'esercizio delle opzioni contrattuali, le quali consentono di rendere flessibile l'assetto contrattuale rispetto alle esigenze dell'Amministrazione, si evidenzia la necessità che le previsioni di clausole opzionali includano prestazioni o forniture comunque congruenti alla realizzazione del programma operativo definito con il contratto originario. Al riguardo, si richiamano i recenti orientamenti della Corte dei conti, i quali ribadiscono la necessità che sia adeguatamente motivato l'esercizio delle opzioni.

In particolare, l'opzione deve essere già programmata nell'ambito del contratto base ed essere coerente con il contenuto di quest'ultimo, per esigenze determinate espresse sia nell'atto negoziale originario, sia in fase di esercizio della opzione stessa.

Nel caso in cui l'opzione consista nella fornitura di servizi di assistenza, vanno individuate puntualmente le prestazioni "attivabili" con l'esercizio del diritto di opzione, non essendo possibile prevedere nel contratto solo un "fondo" generico, cui attingere all'occorrenza.

Infine, anche per le prestazioni oggetto delle opzioni, come per quelle contenute nel contratto originario, devono essere stabiliti specifici parametri sottoposti a congruità dei prezzi.

b) Clausole per esigenze non programmate

Qualora si tratti di approvvigionamenti di particolare complessità tecnica, può sorgere la necessità di individuare nel contratto prestazioni non programmabili, cui viene destinata una provvista finanziaria nell'importo complessivo contrattuale per far fronte alle eventuali relative esigenze.

Resta ferma la necessità che le prestazioni dedotte, sebbene non programmabili, siano determinate o determinabili- evitando che la non programmabilità delle stesse si traduca nell'indeterminatezza delle stesse- e che siano congruenti alla realizzazione del programma operativo del contratto-base.

Il ricorso a tale provvista per le esigenze sopra descritte dovrà essere oggetto di richiesta di offerta e di verifica di congruità.

c) Atti aggiuntivi – modifiche/varianti contrattuali

In merito al ricorso ad atti aggiuntivi, modifiche/varianti contrattuali durante l'esecuzione contrattuale, analogamente a quanto rappresentato nei precedenti paragrafi, si richiama l'attenzione sulla necessità della coerenza con il contratto-base, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023. In particolare, l'utilizzo degli stessi deve essere

adeguatamente motivato, ai fini del puntuale riscontro del rispetto dei requisiti previsti dalla norma, da evidenziare nella relativa determina a contrarre.

d) Accordi quadro

Si richiama alla corretta applicazione delle disposizioni in tema di accordo quadro alla luce della delibera della Corte dei conti Sezione centrale di controllo della legittimità della Amministrazioni dello Stato n. SCCLEG/1/2023/PREV del 10 febbraio 2023.

In coerenza con la disciplina europea (art. 33, par. 1, comma 2, direttiva 2014/24/UE cit.) il d.lgs. n. 36 del 2023 all'art. 2, comma 1, lett. n) dell'Allegato I.1 definisce l'Accordo Quadro come "l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste".

La finalità dell'istituto è sostanzialmente quella di migliorare l'efficienza degli appalti pubblici, promuovendo concretamente l'aggregazione degli acquisti pubblici al fine di ottenere economie di scala.

Con l'Accordo, in pratica, vengono stabilite le clausole relative ai futuri contratti, in particolare per quanto concerne i prezzi e le quantità previste.

La stipulazione dell'Accordo Quadro, pertanto, realizza una fattispecie complessa, a formazione progressiva, in cui l'accordo (atto iniziale) detta una disciplina sostanziale del rapporto contrattuale generale e, quindi, non esaustiva, ed individua i Soggetti fornitori/appaltatori secondo le regole della gara pubblica mentre i successivi singoli atti di adesione (contratti meramente esecutivi/attuativi dell'atto presupposto, cioè dell'accordo) ne completano la disciplina contrattuale in termini di dettaglio (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. III, 15 febbraio 2018, n. 982) e ne curano l'attuazione.

L'accordo quadro non richiede l'assunzione dell'impegno di spesa, che invece va assunto a seguito della stipula dell'accordo applicativo.

I decreti che approvano gli accordi attuativi, come quello che ha approvato l'accordo quadro, sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e, in particolare, dell'Ufficio che ha proceduto al visto e registrazione dell'accordo quadro.

Al fine di garantire speditezza e economicità dell'azione amministrativa, ogni stazione appaltante che fruirà dell'accordo quadro dovrà stipulare un unico accordo attuativo per l'intero valore della quota dell'accordo quadro ad esso destinata dall'organo programmatore competente. Il decreto che approva detto accordo sarà soggetto al controllo della Corte dei conti; diversamente non saranno soggetti a controllo i singoli ordini di fornitura o di servizio effettuati nella cornice dell'accordo attuativo.

7. Esclusioni previste dal d.lgs. n. 208 del 2011

Il d.lgs. n. 208 del 2011, recependo la disciplina comunitaria, dispone che il medesimo decreto non si applichi, tra l'altro, ai contratti¹⁰:

¹⁰ Art. 6 del D.Lgs. n. 208/2011.

- nel settore della Difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza;
- per i quali l'applicazione delle disposizioni del decreto obbligherebbe lo Stato a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza previa adozione del provvedimento di secretazione¹¹;
- aggiudicati dal governo italiano a un altro governo¹² (GtoG) e concernenti:
 - la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile;
 - lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale;
 - lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili.

a) Contratti relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico destinati a fini specificatamente militari e tributari di classifiche di segretezza

La presente fattispecie riguarda i contratti di fornitura che, contemporaneamente, sono:

- riferiti alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico (in genere), destinato a fini specificatamente militari, cioè non inquadrabili come “*dual use*”;
- tributari di classifiche di segretezza¹³, in quanto posti in essere per la tutela degli “interessi essenziali della sicurezza nazionale”¹⁴.

La disciplina delle suddette attività contrattuali si ricostruisce prendendo a riferimento, anche in via di esclusione, il combinato disposto delle seguenti fonti normative:

- art. 346 del T.F.U.E.;
- artt. 6 e 8 del d.Lgs. n. 208 del 2011;

¹¹ Art. 346 T.F.U.E., Direttiva della PCM del 21 gennaio 2014.

¹² Art. 6, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 208/2011.

¹³ Art. 42 della legge n. 124 del 2007

¹⁴ Si precisa, preliminarmente, che tali contratti concernono soltanto gli “interessi essenziali della sicurezza nazionale”, provvedendosi per essi mediante l’attribuzione delle citate “classifiche di segretezza”. Qualora, invece, ricorra l’ipotesi di tutela dei “supremi ed imprescindibili interessi dello Stato ... che attengono all’esistenza stessa della Repubblica democratica”, occorre procedere mediante l’apposizione del ben più pregnante “Segreto di Stato”, disciplinato dall’art. 39 della citata legge n. 124/2007 ed attuato con il d.P.C.M. 8 aprile 2008 (“Criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato”), per assistere “il supremo interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza, interesse che trova espressione nell’art. 52 della Costituzione ... in quanto afferente la tutela della *salus rei publicae* e, dunque, ... riguardante la esistenza stessa dello Stato” (Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 13 febbraio 2014). Il “Segreto di Stato”, per inciso, ha assorbito il vecchio “Segreto militare”, già previsto dal regio decreto n. 1161 del 1941 ed ora disciplinato dall’art. 3, comma 1, lettera d), dello stesso d.P.C.M. 8 aprile 2008 secondo cui “Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o più dei seguenti supremi interessi dello Stato: ... d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.

– direttiva procedurale del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2014 (“Orientamenti e criteri per il ricorso all’art. 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”), che disciplina la procedura al ricorso a tale fattispecie;

– art. 136, comma 1, lettera b) e art. 139 del d.lgs. n.36 del 2023.

Sebbene l’invocazione del richiamato art. 346 T.F.U.E. non comporti di per sé l’attribuzione di una classifica di segretezza, non è esclusa la possibilità di secretare anche le esigenze di tal genere, proprio in ragione della tutela degli interessi essenziali che entrambi gli istituti, ancorché sotto profili diversi, sono destinati a soddisfare.

Inoltre, per le suddette fattispecie la menzionata direttiva PCM, per suo stesso disposto letterale, non trova applicazione e le amministrazioni aggiudicatrici affidano i contratti *secondo la procedura prevista dal medesimo art. 17*”, norma ora sostituita dall’art. 139 del D.Lgs. n. 36/2023¹⁵ e dall’art. 5, comma 1-bis, del decreto legge n. 28 del 2020 convertito con modificazioni con la legge n. 70 del 2020.

In relazione a quanto precede, a tali affidamenti non si applicano le procedure contrattuali previste dalla direttive sul *procurement* civile e sul *procurement* militare.

Infine, anche le disposizioni recate dall’art.136, comma 1, lettera b) e art. 139 del d.lgs. n.36 del 2023, nonché dall’art. 5, comma 1-bis, del D.L. n. 28/2020, confermano la non applicazione, facendo salva la sottoposizione degli atti (provvedimento motivato di classificazione e successivo contratto) al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (sull’atto di secretazione e sul discendente contratto) secondo le previsioni dell’art. 5 comma 1-bis del citato decreto-legge, e - per quanto riguarda il decreto di approvazione del discendente contratto e del relativo impegno di spesa - al controllo preventivo contabile dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa.

¹⁵ Riguardo lo speciale regime di cui all’art. 162 del d.lgs. 50 del 2016 (ora art. 139 del d.lgs. n.36 del 2023) giova rammentare, al riguardo, due principi generali dell’ordinamento, che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare già da tempo in *subjecta* materia:

- “la concorrenza, nella gerarchia dei valori protetti e garantiti dagli ordinamenti comunitario e nazionale, non è il bene primario ed assoluto, la cui salvaguardia non tollera eccezioni o deroghe (...), ma si presta, di contro, a recedere quando la piena ed efficace realizzazione di interessi giudicati preminenti (quali la difesa o la sicurezza degli Stati membri) impongono l’esclusione di talune attività dall’accesso aperto e competitivo alla contrattazione pubblica degli operatori nel mercato di riferimento. In particolare, con lo strumento della secretazione, si intende offrire alle amministrazioni dello Stato la possibilità di sottrarre al regime dell’evidenza pubblica l’acquisto di mezzi che, per il loro utilizzo ai fini della protezione della sicurezza nazionale (da valersi quale difesa, anche interna, della comunità territoriale), sono dotati di caratteristiche tecniche e funzionali che, se pubblicizzate, diminuirebbero sensibilmente la loro efficacia operativa. Con l’applicazione di tale misura, in sostanza, si vuole evitare la pubblicità della fornitura e, quindi, a quel fine, si consente un acquisto in deroga alle procedure di selezione imposte dalla legislazione di derivazione comunitaria, nella consapevolezza che l’applicazione di quest’ultima vanificherebbe le esigenze di riservatezza nella provvista di strumenti impiegati per la difesa interna dello Stato (cioè per la sua sicurezza)” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3068 in data 10 giugno 2005; principio citato anche da Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere n. 2691 in data 8 luglio 2011);

- “le procedure ricadenti nell’ambito applicativo dell’art. 162 del d.lgs. n. 50/2016 (ora art. 139 del d.lgs.36 del 2023) sono caratterizzate da un’ampissima discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione delle offerte e della loro affidabilità, la cui determinazione al riguardo può essere sindacata dal giudice solo se macroscopicamente irragionevole.....In termini ancora più generali, l’ampia discrezionalità valutativa dell’amministrazione fa sì che possa prescindere, proprio per non ostacolarla, dalla previa indicazione – precedentemente alla valutazione delle offerte – dei criteri selettivi per la loro scelta” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3052 in data 14 maggio 2020).

Tanto premesso, ogniqualvolta l'Autorità competente – nel pieno rispetto delle disposizioni recate dai D.P.C.M n. 7/2009 e n. 5/2015, entrambi attuativi dell'art. 42 della legge n. 124/2007 – ritenga di dover attribuire una classifica di segretezza a un contratto relativo alla produzione, all'acquisto o alla vendita di armi, munizioni o materiale bellico con destinazione esclusiva a fini specificamente militari (quindi escluso il c.d. "dual use"), il medesimo contratto potrà essere formalizzato, ai sensi dell'articolo 346 T.F.U.E. senza applicare i vincoli procedurali stabiliti dalle direttive unionali sul *procurement* e dalla direttiva della PCM del 2014.

Tali contratti pubblici - svincolati dall'applicazione delle procedure di affidamento unionali - rimangono comunque soggetti al principio costituzionale di legalità e ai principi generali dell'azione amministrativa, primo fra tutti quello del buon andamento. Per questo motivo sono connotati da un rafforzato onere motivazionale sottoposto al vaglio degli organi di controllo. L'ampia discrezionalità che li caratterizza e l'eccezionalità del ricorso a essi deve sempre essere giustificata dall'essenzialità dell'interesse perseguito mediante la restrizione del principio di concorrenza.

b) Accordi Government to Government (GOV to GOV)

In tale categoria rientrano gli accordi previsti dall'art. 537-ter del Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.).

Ai sensi della norma citata, lo Stato italiano può stipulare accordi e/o intese finalizzate all'acquisizione di materiali di armamento e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, su richiesta di uno Stato estero.

Il contratto di acquisizione, discendente dall'accordo GtoG, sottoscritto dell'A.D. per conto dello Stato estero richiedente, non comporta obbligazioni finanziarie/impegno di spesa da parte dell'A.D., pertanto il relativo decreto di approvazione, a legislazione vigente, non è sottoposto al controllo di regolarità amministrativo contabile dell'UCB, mentre potrà costituire oggetto di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

c) Programma Foreign Military Sales (FMS)

Tra le ipotesi di esclusione rientra anche l'approvvigionamento mediante programma FMS, il programma di cooperazione e assistenza attraverso il quale il Governo USA fornisce materiali, servizi e addestramento militari ad altri Governi (sottoscrittori dello stesso Programma) che ne facciano richiesta, in virtù della inclusione in un elenco di Paesi cd. "eleggibili", in base ai criteri stabiliti dall'*Arms Export Control Act* del 1976, normativa USA che disciplina la vendita all'estero di tale tipologia di forniture, in ossequio al principio della sicurezza collettiva e della compatibilità.

In base al programma in argomento, l'A.D., tramite le proprie articolazioni, chiede al Governo americano l'approvvigionamento di materiale e/o servizi militari attraverso una *Letter of Offer and Acceptance*, che si configura come accordo negoziale tra parti governative. La fornitura dei sistemi e/o materiali è attuata da parte del governo americano, o direttamente attingendo dagli *stock* militari del *Department of Defense* (DoD), oppure mediante ricorso al mercato militare USA, alle stesse condizioni

economiche praticate dall'industria verso il governo americano, con assunzione diretta di responsabilità del governo USA nei confronti dello Stato estero acquirente¹⁶.

Nella fattispecie sopra descritta, trattandosi di accordo negoziale tra due Amministrazioni governative, derivante da un Programma di cooperazione e assistenza militare, non si applica il procedimento di selezione del contraente ad evidenza pubblica previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, in quanto la procedura di acquisizione sul mercato americano è posta in essere dallo Stato americano a cura del DoD e, quindi, vincolata all'applicazione del diritto americano.

I relativi decreti di impegno ed autorizzazione alla spesa sono sottoposti al controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile da parte dell'UCB del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso il Ministero della Difesa e all'eventuale controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

d) Acquisizioni tramite Agenzie/Organizzazioni internazionali e accordi internazionali

Restano fuori dall'applicazione della presente Direttiva gli affidamenti tramite Agenzie/Organizzazioni Internazionali ovvero derivanti da accordi internazionali con Partner non appartenenti all'UE.

8. Conclusioni

La disciplina normativa del *procurement* militare, associata alle nuove regole contabili relative al potenziamento del "bilancio di cassa" e all'introduzione del "nuovo concetto di impegno", hanno conferito un ruolo di assoluta centralità alla funzione di programmazione, sia per quanto attiene alla definizione del quadro esigenziale da parte degli OO.PP., sia per i correlati profili di cassa da parte delle strutture deputate alla gestione tecnico-amministrativa.

In particolare, divenuto rilevante il momento dell'esigibilità della fattura per i profili finanziari delle esigenze funzionali, è ormai ineludibile che gli attori del processo acquisitivo sviluppino procedure di lavoro vieppiù sinergiche e coordinate (dalla descrizione dell'esigenza operativa da soddisfare al collaudo del contratto), per la più fluida ed efficace possibile attività negoziale, con l'obiettivo di rendere ulteriormente performante l'*output* della Difesa relativamente alle attività di *procurement*.

In relazione a quanto precede, è cogente la necessità di ispirare gli agenti responsabili in un'ottica di efficientamento della spesa del Dicastero che, attraverso l'utilizzo delle procedure d'appalto più idonee a legislazione vigente, punti a:

- massimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili;

¹⁶ L'Ente nazionale che commissiona l'acquisto provvede all'impegno dei relativi fondi sui pertinenti capitoli di bilancio ed all'apertura di credito del relativo importo presso una banca intermediaria indicata da U.I.C. (organo di BANKITALIA), per il successivo trasferimento su un conto fruttifero della *Federal Reserve Bank* intestato a BANKITALIA-FMS Account). Il relativo decreto di impegno e autorizzazione alla spesa viene sottoposto al controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile da parte dell'UCB del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso il Ministero della Difesa e al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti. Le attività di gestione finanziaria delle attività ricomprese nella singola LOA -e nel case associato- sono espletate dal *Defense Finance and Accounting Service* (DFAS).

- ridurre quanto più possibile l'insorgenza di residui passivi;
- risultare aderente al quadro di riferimento in termini di contratti pubblici nel settore Difesa e Sicurezza, minimizzando i rilievi/osservazioni da parte degli Organi di Controllo.

Al tal fine, si ritiene altresì opportuna ed essenziale – nel rispetto delle reciproche attribuzioni – la costante interlocuzione istituzionale della Difesa con gli Organi di Controllo, per la realizzazione della migliore *procurement strategy* finalizzata al soddisfacimento delle esigenze funzionali del Dicastero.

Elenco direttive di riferimento dell'area T/O e dell'area T/A

- GAB 2013 Procedure interne di formazione del Bilancio della Difesa e suo esercizio;
- SMD-PG-001 Direttiva per la trattazione delle esigenze operative;
- SMD-F-009 Direttiva per lo svolgimento del processo di pianificazione, programmazione impiego dei mezzi finanziari per l'investimento della Difesa;
- SMD-F-019 Procedure per la programmazione finanziaria delle risorse del settore di esercizio e investimento della Difesa;
- SMD-L-001 Direttiva per lo sviluppo dei programmi di Investimento della Difesa;
- Direttiva per il rilancio della capacità di spesa del settore investimento infrastrutture - Edizione 2020;
- SGD-G-020 Direttiva per l'avvio delle attività tecnico-amministrative di acquisizione e gestione dei sistemi d'arma complessi dell'Amministrazione Difesa.

